



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione I Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo*



Regolamento Centro interdipartimentale in “*Mediterranean and Balkan Studies*” (MeBaS)

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la istituzione e l’attivazione del Centro interdipartimentale in “*Mediterranean and Balkan Studies*” presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ex art.61, comma 1, dello Statuto di Ateneo.

Art.2 - Finalità

1. Il Centro interdipartimentale “*Mediterranean and Balkan Studies*” (di seguito denominato Centro), si propone come obiettivo la promozione, la coordinazione e la realizzazione di progetti e ricerche interdisciplinari di carattere nazionale ed internazionale, concernenti la storia, le letterature, le culture dei Balcani e del Mediterraneo.

2. In particolare, il Centro organizza e patrocina convegni, colloqui e altri incontri scientifici tesi a valorizzare e sviluppare conoscenze storico-culturali, linguistiche, letterarie, delle dinamiche geopolitiche e socioeconomiche delle aree riguardanti l’Adriatico e il Mediterraneo. Per quanto riguarda nello specifico l’area dei Balcani e dell’Europa centro-orientale, una delle finalità precipue del Centro è lo sviluppo della ricerca di base e applicata con un approccio interdisciplinare volto a indagare le civiltà, le lingue, le letterature, le culture, gli elementi di geopolitica, i fattori dell’antropologia, nonché i processi di trasformazione giuridica, sociale ed economica tipici dell’area. Alla luce della crescente rilevanza strategica della regione adriatico-balcanica e dell’intera Europa centro-orientale, il Centro si configura come piattaforma di ricerca scientifica finalizzata a promuovere l’incontro tra studiosi provenienti da diverse discipline e a favorire un dialogo permanente nel quadro di una visione condivisa delle prospettive di sviluppo culturale. Le tematiche oggetto di ricerca sono affrontate in prospettiva diacronica e mediante una pluralità di metodologie e molteplicità di filoni d’indagine, con particolare attenzione ai tentativi di cooperazione sperimentati dai paesi della regione nel corso del tempo, alle tensioni sviluppatesi tra di loro, come anche al ruolo esercitato dall’Italia. I saperi e i progetti realizzati sono valorizzati mediante prodotti scientifici, abbinati ad un’attività di promozione e divulgazione rivolta anche a un pubblico non specialistico.

3. Rispetto alle linee di ricerca relative al Mediterraneo, anche in contatto con le culture del mondo orientale, il Centro si propone di approfondire tematiche quali:

- i contatti storico-culturali tra i vari Stati nello spazio euro-mediterraneo;
- le interferenze linguistico-culturali tra i paesi arabo-musulmani e il resto di quelli mediterranei;
- le letterature, nelle sue espressioni multiculturali, delle realtà del Mediterraneo come strumento di promozione, ma anche di denuncia politico-sociale e di riscossa culturale in difesa dei valori di condivisione e di cooperazione;
- la percezione dell’*altro* nella civiltà araba e viceversa;
- gli scenari geopolitici e le colonizzazioni europee nella sfera mediterranea; la promozione turistico-culturale.

4. Collabora alle iniziative scientifiche con Università italiane e straniere e con Centri di ricerca aventi sede in Italia e/o all’estero su temi, aspetti, momenti e problemi riguardanti il bacino adriatico e quello mediterraneo tramite appositi accordi e convenzioni bilaterali.

5. Promuove attività di ricerca e studio presso Ministeri, Enti territoriali, Istituzioni pubbliche e private, Soprintendenze, Musei e Associazioni, con cui favorire reciproche relazioni.

Regolamento Centro interdipartimentale in “*Mediterranean and Balkan Studies*” (MeBaS)

6. Provvede alla pubblicazione di atti, studi, testi e periodici riconducibili all'oggetto delle proprie attività con la previsione di dotarsi di una propria Collana editoriale.

Art.3 - Istituzione e sede del Centro

1. Ai sensi dell'art.61, comma 1, dello Statuto di Ateneo, l'istituzione del Centro è disposta con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Senato Accademico, per iniziativa dei Dipartimenti interessati.

2. Per la propria sede il Centro si dota di spazi esecutivi e di rappresentanza individuati all'interno di uno dei Dipartimenti afferenti ovvero di apposite strutture messe a disposizione dall'Università o da Enti pubblici e privati territoriali con esso convenzionati.

Art.4 - Soggetti proponenti e aderenti

1. Il Centro viene istituito su iniziativa del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, che attraverso apposite delibere hanno espresso la volontà di promuoverne la costituzione per le finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento. Il Centro provvede a rinnovare, adeguare e ampliare le attività culturali del preesistente "Centro Studi per la Storia e la Civiltà dell'Adriatico".

2. Successivamente alla sua attivazione possono aderire al Centro i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.

3. Trascorso un anno accademico dalla costituzione/adesione al Centro le singole Strutture interessate possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, il Centro si avvale di un Consiglio di indirizzo scientifico composto da esperti individuati dalla Giunta. Il Consiglio si compone di docenti di ruolo e ricercatori dei Dipartimenti costituenti il Centro, di docenti dell'Ateneo, di personalità accademiche a livello italiano ed internazionale, il cui elevato profilo scientifico e culturale risulti coerente con la progettualità del Centro stesso.

Art.5 - Organi

1. Sono organi del Centro, ai sensi dell'art.61, comma 3, dello Statuto e dell'art.6 del Regolamento dei Centri di Ateneo:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta.

2. Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della Giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art.6 - Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta del Centro, tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che siano in possesso di competenze specifiche negli ambiti di attività del Centro medesimo. In caso di impedimento o di indisponibilità degli stessi possono assumere la carica di Direttore i Professori di ruolo di seconda fascia in possesso di detti requisiti, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980.

2. La delibera di Giunta, che designa il Direttore, è adottata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.

Regolamento Centro interdipartimentale in "Mediterranean and Balkan Studies" (MeBaS)

4. Il Direttore può nominare fra i componenti della Giunta un Vicedirettore in grado di sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.

5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
- c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- e) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto di Ateneo e dei Regolamenti;
- f) predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
- g) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.

Art.7 - Giunta

1. La Giunta del Centro, ai sensi dell'art.61, comma 4 dello Statuto di Ateneo, è composta da:

- a) il Direttore del Centro;
- b) i docenti di ruolo a tempo pieno.

2. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento dei Centri di Ateneo (ex art. 61 dello Statuto), i componenti della Giunta sono designati, in fase di prima costituzione, tra i membri del CTO dai rispettivi Direttori di Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza dei diversi Dipartimenti e delle diverse aree scientifico disciplinari presenti nel Centro. Successivamente, i componenti della Giunta vengono designati tra i docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti costituenti il Centro, in possesso dei requisiti scientifici coerenti con la progettualità del Centro.

3. La Giunta dura in carica tre anni e i singoli componenti sono rinnovabili una sola volta. La Giunta decade alla scadenza del mandato del Direttore e la nuova composizione della stessa sarà indicata dai Direttori dei Dipartimenti che hanno istituito il Centro.

4. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.

5. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt.64 e 65 dello Statuto di Ateneo.

6. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.

7. La Giunta può dotarsi del parere consultivo del Consiglio di indirizzo scientifico, di cui all'art.4, comma 4, del presente Regolamento. Possono partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Art.8 - Compiti della Giunta

1. La Giunta ha il compito di:

- a) designare il Direttore, ai sensi dell'art.6, comma 2, del presente Regolamento e coadiuvarlo nella gestione del Centro;

- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;
- c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) elaborare la relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
- e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
- f) approvare, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- g) collaborare con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
- h) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti le modifiche al Regolamento del Centro;
- i) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

2. La Giunta nomina tra i suoi componenti, senza oneri aggiuntivi, il Responsabile scientifico del Centro, con il compito di coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle attività di pianificazione, coordinamento e attuazione dei programmi del Centro.

Art.9 - Risorse

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:

- a) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e afferenti;
- b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- c) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, per attività in conto terzi;
- d) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, interessati a contribuire alle attività di ricerca del Centro.

Art.10 - Gestione amministrativa

1. Ai sensi dell'art.61, comma 2 dello Statuto di Ateneo, la gestione amministrativo-contabile del Centro è demandata a uno dei Dipartimenti interessati al Centro stesso (segnatamente al Dipartimento che esprime la figura del Direttore).

2. Alla Segreteria amministrativa del Dipartimento interessato fanno capo tutte le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro.

3. I Dipartimenti proponenti e aderenti ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento garantiscono le risorse umane e finanziarie per il funzionamento del Centro.

Art.11 - Verifiche sulle attività del Centro

1. Ai sensi dell'art.61, comma 2, dello Statuto di Ateneo, l'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art.12, comma 2, del presente Regolamento.

Art.12 - Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività del Centro verificata dal Nucleo di Valutazione.

Art.13 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art.14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.